

I.I.S.S. - "E. MATTEI - E. SOLVAY"-ROSIGNANO SOLVAY
Prot. 0000224 del 13/01/2019
03 (Uscita)

Regolamento Antifumo I.I.S.S. "E. Mattei"

Finalità, campo di applicazione , procedure

a.s. 2018-2019

Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Tramontani e Consiglio di Istituto

*Ai docenti
Al personale A.T.A.
All'RLS
ai genitori,
agli studenti
e agli ospiti*

OGGETTO E FINALITÀ : LIBERTÀ E SICUREZZA

Il presente Regolamento è un concreto passo avanti nella Educazione alla Legalità e alla Salute, nell'azione coerente ai valori che sostanziano l'azione educativa; tale azione deve farsi esplicita, nel carattere di prevenzione generale dei comportamenti a rischio e nella loro coerente dissuasione. Oltre a regolamentare tale divieto e a proceduralizzare le modalità di accertamento delle infrazioni e sanzione, il presente documento cerca la propria legittimazione e valore come irrevocabile espressione della comunità educante di *rispetto integrale della persona*, sia essa studente, genitore, lavoratore. E' dunque un chiaro progetto di divulgazione culturale dello stile di vita in cui la *libertà di azione* e *l'idea regolativa di convivenza civile* trovano perno essenziale nel *rispetto delle regole che definiscono l'ambiente sociale ed educativo come spazio sottratto ad ogni prevaricazione, sopraffazione, arbitrio personale* e lo individuano come spazio dedicato alla tolleranza, alla vita etica, alla bellezza di cultura e natura, e alle forme umane di custodia, per le attuali e future generazioni; la norma sociale che prende forma di valore e imperativo etico, la legge dello stato di diritto, le forme e modelli educativi, in loro difesa.

Breve excursus normativo dal Ministero della Salute : gli inizi

In linea con le indicazioni dell'OMS, gli interventi di carattere legislativo rappresentano uno degli strumenti di salute pubblica più efficaci nella lotta al tabagismo. In particolare, le misure che tutelano i non fumatori dal fumo passivo, ovvero i divieti di fumo, hanno effetti positivi sia sui non fumatori che sui fumatori.

L'Italia è sempre stata all'avanguardia in Europa per quanto riguarda la tutela dei non fumatori. La prima norma in questo senso risale infatti al 1975. La **Legge n. 584 dell'11 novembre 1975**, "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico", stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi (art. 1), tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo.

La **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995**, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", ha poi esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici.

Queste norme, che pure hanno contribuito alla progressiva riduzione della prevalenza dei fumatori nel nostro Paese a partire dagli anni Ottanta, **avevano tuttavia una portata limitata**, in quanto escludevano il fumo solo da certi locali e non avevano un impatto notevole sui comportamenti dei fumatori, interferendo poco con le loro abitudini.

La svolta

I limiti di queste normative sono stati superati con la **Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51)**, "Tutela della salute dei non fumatori", che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili).

La legge non prevede un obbligo, ma concede la possibilità di creare locali per fumatori, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, dove rimane tassativo il divieto di fumo e di locali per fumatori. Anche negli esercizi commerciali e nei posti di lavoro dove la legge prevede la possibilità di creare ambienti antifumo le cui caratteristiche strutturali e i parametri di ventilazione sono stati definiti con il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003](#), che prevede anche le misure di vigilanza e sanzionamento delle infrazioni.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto con la pubblicazione in gazzetta del [Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016](#), che recepisce la [direttiva 2014/40/UE](#) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Ma ciò non è stato sufficiente; con la [Legge 128/2014](#) di conversione del DL 104/2013, il legislatore interviene **modificando il testo dell'art 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, individuando, nello spazio scolastico, uno spazio di educazione integrale**, perciò di affiancamento da stili di vita a rischio, malcelati ma non di rado presenti, laddove ha imposto, anche negli spazi aperti di pertinenza delle scuole, il divieto di fumo; ciò non certo per arginare i pericoli di fumo passivo, inesistente in spazi aperti, **ma per sottrarre il valore dell'educazione ad ogni ambiguità interpretativa sul comportamento nei luoghi dove si lavora e ci si reca per insegnare e imparare la vita secondo legalità, rispetto, rigore, sobrietà, tolleranza, salute, protezione del bene comune.**

Si riporta il testo integrale della Legge 128/2013 art. 4

Legge 128/2013 Testo coordinato con il DL 104/2013

Art. 4 Tutela della salute nelle scuole

- 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione».)) ((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.))*
- 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,)) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
- 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

4. ((I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.))

Coerentemente con la propria missione educativa e in piena sintonia con gli attuali orientamenti del legislatore, l'Istituzione scolastica I.I. S.S. E.Mattei è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di **sicurezza sul lavoro**;
- proteggere i **non fumatori** dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, **condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione**;

PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' art 6 Legge 681/1981

Si riporta la lettera dell'art 6 della Legge 681 del 24 novembre 1981 che individua responsabilità a carico del conduttore, imprenditore, rappresentante legale dell'ente pubblico o privato o preposto alla vigilanza per l'organizzazione (Dirigente scolastico), accertamento e contestazione di addebito (Responsabile antifumo), vigilanza e accertamento (personale docente, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici)

Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.

Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Provvede alla regolamentazione e la proceduralizzazione degli adempimenti a carico della Istituzione scolastica ed è titolare delle azioni disciplinare disciplinari nei confronti del personale in caso di azioni contrarie od omissioni di rispetto del Regolamento e della comunicazione agli Organi e Organismi esterni all'Ente implicati nella procedura di controllo normativo e di pagamento delle sanzioni .

Provvede e pubblicazione sul sito Disposizioni regolamentari che a norma del Dlgs 33/2013 assolve gli obblighi di Pubblicità legale della Istituzione scolastica

Provvede alla informazione sul divieto del fumo con affissione dei cartelli di divieto con le indicazioni fissate dalle direttive e divulgazione dell'entità delle sanzioni previste per i trasgressori;

Individua dei responsabili a vario livello della vigilanza , accertamento ,contestazione, verbalizzazione della violazione della norma, procedure per la riscossione dell'ammenda,

Provvede alla fornitura della modulistica della Amministrazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per tutto lo spazio fisico e per tutto l'anno solare nello spazio circostante gli edifici scolastici e negli edifici scolastici a qualsiasi titolo siano utilizzati .

I destinatari del presente regolamento sono **studenti, personale docente e ata, fornitori, formatori , educatori , prestatori d'opera coordinate e continuativa o occasionale, e chiunque entri nello spazio fisico circostante gli edifici , anche occasionalmente .**

È vietato fumare e ed è vietato l'uso di sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi, anche se dotati di finestre apribili e impianti di ventilazione e climatizzazione, negli atri degli edifici scolastici , nei corridoi, nelle aule , in palestra, nei laboratori didattici, in sale di lettura, negli uffici per il personale , nelle sale riunioni , audiovisivi ed aula magna , nei servizi igienici, spogliatoi, cabina ascensore, punti ristoro, sala docenti, magazzini e ambienti di ricovero e stoccaggio, scale esterne interne e antincendio, giardini e aree verdi e aperte circostanti gli edifici , aree di ingresso e stazionamento antistanti gli edifici ,nel parcheggio a servizio della scuola di automobili e motoveicoli .

INFORMAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affissa in vista all'ingresso e in altri locali dei singoli plessi, in posizione facilmente individuabile, ed in particolare il presente Regolamento, le Circolari in materia e l'idonea cartellonistica completa di tutte le indicazioni. Requisiti dei cartelli di Divieto di Fumo.

La cartellonistica dovrà recare:

- La scritta "VIETATO FUMARE"
- Normativa di riferimento (art. 51 della L. 3/2003 , art 4 Legge 128/2003)
- Indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori
- Nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto, competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.

Nei singoli locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi possono essere adottati cartelli semplici con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

SOGGETTI TENUTI ALLA VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Il Dirigente Scolastico, per garantire il rispetto del divieto di fumo, individua, con atto formale, fra il personale docente, i collaboratori scolastici e/o il personale tecnico-amministrativo, uno o più soggetti, con il compito di procedere alla contestazione delle infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente. L'incarico non può essere rifiutato.

L'incarico di cui al precedente comma deve essere conferito con atto scritto e comunicato all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. Tale ordine di servizio deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

SOGGETTI INCARICATI ALLA VIGILANZA e ACCERTAMENTO

Tutti, per obblighi riferiti al Codice Civile art 2048 (colpa in vigilando) e norme specifiche di legislazione scolastica **sono tenuti** a vigilare sull'osservanza del divieto e a richiamare gli studenti al rispetto del divieto e a segnalare, cioè ad accertare i trasgressori al personale addetto alla contestazione di addebito e alla verbalizzazione delle infrazioni

I Collaboratori del Dirigente (Staff), i Responsabili di Plesso in quanto Preposti ai sensi dell'art 19 Dlgs 81/2008, i Coordinatori di Classe, i singoli docenti nella ordinaria attività didattica e di progetto, nelle uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, i Collaboratori scolastici, per profilo professionale Profilo A CCNL 2006/2009, gli Assistenti tecnici e Assistenti amministrativi, i docenti per art. 26 CCNL e art. 395 Dlgs 297/1994 sono Incaricati, ai sensi della corrispondente definizione di Incaricato dell'art 2 Dlgs 81/2008, la Legge 584 del 11 novembre 1975 per la Legge 689 del 24 novembre 1981, la Legge 3 del 16 gennaio 2003 art 51, la Legge 128 del 2013 e del presente Regolamento di far rispettare il divieto di fumo all'interno degli edifici scolastici e delle loro pertinenze. L'incaricato dell'accertamento dovrà sensibilizzare i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi della salute pubblica.

ACCERTAMENTO

Ai sensi dell'art 13 della legge 689 del 24 novembre 1981, per accertamento si intende la constatazione diretta della violazione della norma e la comunicazione immediata all'organo individuato per la contestazione di addebito, ovvero il Responsabile antifumo. Ove non sia possibile comunicare immediatamente con il responsabile antifumo, il soggetto tenuto alla vigilanza e accertamento, dispone breve rapporto sottoscritto con nome del trasgressore, ruolo (studente, dipendente, altri), luogo e data, e lo consegna al collaboratore scolastico per la consegna al Responsabile Antifumo. Il soggetto accertatore sia esso collaboratore scolastico, docente, assistente tecnico o amministrativo o personale dell'organigramma di sicurezza, deve assumere informazioni e procedere, senza perquisizione, a farsi consegnare e sequestrare il pacchetto di sigarette, le buste con tabacco, le consegnarle al Responsabile Antifumo o se non presente, al Collaboratore scolastico.

FASI DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE, VERBALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE

Non può validamente essere contestato il verbale nelle mani di un minore in base all'art. 2 della Legge 689/81, che disciplina le sanzioni amministrative. Si riporta la lettera della Legge

Art. 2 della Legge 689/1981 capacità di intendere e volere

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

La violazione al divieto di fumare nell'edificio scolastico e pertinenze scuola, anche da parte di un minore, è contestata dal Responsabile antifumo o su diretto e personale accertamento o su rapporto scritto o comunicazione diretta immediata da parte degli Incaricati all'accertamento della trasgressione.

Ai sensi della Legge 681/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della sanzione. L'Istituzione scolastica nel caso in cui la contestazione non possa avvenire nelle mani del trasgressore in quanto minore o incapace di intendere e volere, notifica ai genitori o esercenti la potestà genitoriale la trasgressione e gli estremi della violazione entro 90 gg¹ se residente in Italia (e 360 gg se residente all'estero) tramite lettera riservata, consegnata *brevi manu* su convocazione, o raccomandata A/R, il Verbale di contestazione del minore.

I genitori o tutore legale del minore dovranno farsi carico della sanzione amministrativa irrogata, in quanto la famiglia del minore non può ritenersi estranea al comportamento illecito del minore e deve essere chiamata a rispondere (colpa in educando).

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando la modulistica fornita dall'Amministrazione attuando le procedure impartite dalla medesima.

Al Responsabile antifumo e a tutto il personale scolastico è vietata in ogni caso la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

MISURA DELLE SANZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO/RISCOSSIONE

Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - sono quelle previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 51 della Legge 3 2003 ulteriormente modificato dalla Legge 311 /2004 art 1 comma 189 (finanziaria del 2005)

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 584/1975 come modificato i trasgressori (studenti maggiorenni e minorenni, avventori a qualsiasi titolo delle pertinenze ed edifici scolastici) alle disposizioni dell'articolo divieto di fumo degli edifici scolastici e pertinenze sono soggetti alla

¹ Legge 584/1981 art 8- Legge 689/1961 art 14- Decreto Accordo di Min. Salute, Giustizia, Conferenza -Unificata Stato regioni del 16 dicembre 2004

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **27,5 a euro 275** ; la misura della **sanzione è raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni : da € 55,00 a 550,00 . Le persone indicate all'articolo 2 della Legge 584/1975 e modifiche (**Datore di lavoro-Dirigente scolastico , Preposti - Responsabili Antifumo - di Plesso , Incaricati - Coordinatori di classe , Tutor ASL, Docenti responsabili della sorveglianza in intervallo , Docenti ,Collaboratori scolastici**) che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggetti al pagamento di una somma da **euro 220 a euro 2.200" ***

L'importo minimo della sanzione di 27,5 euro , o se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550) può essere pagato dal trasgressore o dagli interessati (esercenti la potestà genitoriale o genitori) entro il **16^ giorno dalla contestazione o dalla ricezione della notificazione** , a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione e nel presente Regolamento .

Dal 16^ al 60^ giorno la sanzione può essere pagata con le medesime modalità, ed è pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo se più favorevole , **ovvero 55 euro** (poiché $27,5 \times 2 = 55$ è più favorevole di $275/3 = 91,66$) più le spese del procedimento

Decorso il termine del 60^ giorno , senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente scolastico , tramite l'ufficio preposto al controllo dei flussi finanziari , presenta rapporto all'ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o ,in mancanza **al Prefetto**, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge n. 689 del 1981.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, **entro trenta giorni dalla data di contestazione** o di ricezione di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente è il Prefetto

L'autorità competente (il Prefetto) sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:

- in Banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il **modello F23** (Agenzia delle Entrate), **codice tributo 131 T**, e indicando la causale del versamento *Infrazione al divieto di fumo* ed il Codice ufficio I.I.S.S. E.Mattei - Via delle Repubblica 16- 57016 Rosignano Marittimo (LI) -Verbale n. ... del
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio o presso gli Uffici postali tramite **bollettino di c/c postale n°** intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento *Infrazione al divieto di fumo* come sopra

L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale scolastico docente e ATA , a causa della inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente Regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari vigenti nel rapporto di lavoro .

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg ,se destinatario di contestazione maggiorenne , entro 60 gg, se minorenni o incapace di intendere e volere , dalla ricezione della notifica ai genitori o esercenti la potestà genitoriale , a mano o per posta (Raccomandata A/R), la ricevuta

Regolamento Antifumo I.I.S.S. "E. Mattei"

dell'avvenuto pagamento alla scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

RINVIO ALLA NORMATIVE VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

EFFICACIA

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. Il presente regolamento entra in vigore in data dalla delibera del Consiglio di Istituto n ddel 2018. Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto di I.I.S.S. Mattei di cui è parte integrante a far data dalla delibera di approvazione e verrà aggiornato all'emergere di nuove normative in materia

ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E INDICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DI VIGILARE E DEI PREPOSTI INCARICATI A CONTESTARE LE INFRAZIONI AL DIVIETO DI FUMARE.
2. VERBALE DI CONTESTAZIONE ai sensi della legge 16. Gennaio 2003 n°. 3 art. 51
3. COMUNICAZIONI PREFETTO
4. COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

^^